TESTO INTEGRATO

DELLE DISPOSIZIONI FINALI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING)

PER IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A E AI RELATIVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE - (UGSE)

PARTE I	3
DEFINIZIONI	3
Articolo 1 Definizioni	
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 2 Finalità e ambito di applicazione	4
PARTE III	5
PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ	5
TITOLO I - LE ATTIVITÀ	5
Articolo 3 Attività	
TITOLO II - I SERVIZI COMUNI E LE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	
Articolo 4 I servizi comuni e le funzioni operative condivise	
TITOLO III - I COMPARTI DI SEPARAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVI	ΤÀ
Articolo 5 Comparti di separazione contabile	
PARTE V	
SEPARAZIONE CONTABILE	9
TITOLO I – NORME DI CONTABILITÀ	
Articolo 6 Norme di contabilità separata per attività	9
Articolo 7 Norme di contabilità separata per comparti	11
TITOLO III – CONTI ANNUALI SEPARATI	
Articolo 8 Conti annuali separati	
Articolo 9 Attribuzione dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise	
Articolo 10 Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni	
Articolo 11 Transazioni nell'ambito dello stesso soggetto	13
Articolo 12 Transazioni nell'ambito del gruppo societario	
Articolo 13 Nota di commento ai conti annuali separati	
Articolo 14 Relazione del revisore sui conti annuali separati	15
TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DI NUOVE ATTIVITA', COMPARTI,	
SERVIZI COMUNI E FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE	
Articolo 15	
Individuazione di ulteriori attività e comparti	16
TITOLO V – TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DEI CONTI ANNUALI	
SEPARATI	
Articolo 16 Termini e modalità di invio dei conti annuali separati	16

PARTE I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato si applicano le seguenti definizioni:
 - attività è una fase operativa che potrebbe essere gestita come un'impresa separata;
 - Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - **comparto** è un'unità logico-organizzativa che individua un'aggregazione di valori economici e/o patrimoniali per destinazione più analitica di quanto previsto dalle attività;
 - **funzione operativa condivisa** è una funzione aziendale, svolta anche attraverso una o più unità organizzative, che nell'ambito del soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo;
 - **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.;
 - **poste economiche** sono le voci del bilancio di esercizio che nei conti annuali separati vengono esposte nel conto economico;
 - **poste patrimoniali** sono le voci del bilancio di esercizio che nei conti annuali separati vengono esposte nello stato patrimoniale;
 - **servizio comune** è un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito del soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa;
 - unità organizzativa è un ufficio, una direzione, o altro centro di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale del soggetto giuridico.

PARTE II FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

- 2.1 Le regole di separazione contabile di cui al presente Testo Integrato si applicano al GSE ed hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di assicurare:
 - a) la corretta attribuzione dei costi sostenuti dal GSE nella gestione delle attività;
 - b) l'assenza di discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra le attività svolte dal GSE;
 - c) informazioni utili alla quantificazione del capitale investito dal GSE per lo svolgimento delle attività oggetto di remunerazione a carico del sistema;
 - d) un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale del GSE nelle diverse attività in cui opera anche al fine di adottare una regolazione incentivante per il GSE basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza.
- 2.2 La corretta applicazione delle norme di separazione contabile di cui al presente Testo Integrato e la conseguente predisposizione dei conti annuali separati di cui al successivo Articolo 8 da parte del GSE, costituiscono assolvimento agli obblighi di rendicontazione all'Autorità delle attività e delle funzioni svolte dal GSE per le quali, in base specifici provvedimenti, è previsto l'obbligo di separata evidenza contabile.

PARTE III

PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ

TITOLO I - LE ATTIVITÀ

Articolo 3

Attività

- 3.1 Ai fini del presente Testo integrato vengono individuate le seguenti attività:
 - a) incentivazione delle fonti rinnovabili;
 - b) stoccaggio virtuale del gas;
 - c) efficienza energetica;
 - d) nuove attività regolate;
 - e) supporto istituzionale;
 - f) attività diverse.
- 3.2 L'attività di *incentivazione delle fonti rinnovabili* comprende tutte le operazioni svolte dal GSE, in base alla normativa vigente, relative a:
 - a) l'incentivazione della produzione elettrica da impianti fotovoltaici;
 - b) l'incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche;
 - c) l'incentivazione della produzione elettrica da impianti CIP6;
 - d) la gestione del regime di scambio sul posto;
 - e) la gestione del regime di ritiro dedicato;
 - f) le garanzie di origine.
- 3.3 L'attività di *stoccaggio virtuale del gas comprende le attività svolte dal GSE* ai sensi del decreto legislativo n. 130/10.
- 3.4 L'attività di *efficienza energetica* comprende le operazioni svolte dal GSE in relazione agli impianti in cogenerazione ad alto rendimento e alla gestione dei certificati bianchi.
- 3.5 Le *nuove attività regolate* comprendono tutte le nuove funzioni, diverse da quelle di cui ai precedenti commi, assegnate al GSE in base a specifiche disposizioni normative.
- 3.6 Il *supporto istituzionale* comprende i servizi specialistici svolti dal GSE di supporto alla Pubblica Amministrazione e all'Autorità, i servizi statistici e di

- monitoraggio del mercato, i progetti internazionali e tutte quelle attività specificamente previste dalla normativa vigente.
- 3.7 Le *attività diverse* comprendono i servizi erogati dal GSE alle società controllate sulla base di appositi contratti, le operazioni di rilascio dei certificati RECS e tutte le attività non regolate svolte dal GSE diverse da quelle di cui ai precedenti commi e comunque al di fuori di quelle previste da specifici provvedimenti normativi.

TITOLO II - I SERVIZI COMUNI E LE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE

Articolo 4

I servizi comuni e le funzioni operative condivise

- 4.1 Costituiscono servizi comuni i seguenti servizi:
 - a) approvvigionamenti e acquisti;
 - b) servizi immobiliari e facility management;
 - c) servizi informatici distribuiti;
 - d) supporto giuridico legale e contenzioso;
 - e) comunicazione e promozione;
 - f) servizi amministrativi e finanziari;
 - g) attività regolatoria e di supporto ai processi di business;
 - h) organi legali, societari, audit, alta direzione e staff centrali;
 - i) servizi del personale e delle risorse umane.
- 4.2 Costituiscono funzioni operative condivise le seguenti funzioni:
 - a) Gestione delle misure: comprende la gestione delle misure dell'energia prodotta per la successiva valorizzazione degli incentivi;
 - b) *Verifiche impianti:* comprende le verifiche e le ispezioni svolte sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate e sugli impianti di cogenerazione;
 - c) *Previsioni:* comprende il monitoraggio, anche mediante tecnologia satellitare, degli impianti di energia incentivata rinnovabile dispacciati dal GSE e le previsioni della produzione attesa;
 - d) *Commercializzazione:* comprende la gestione della piattaforma di contrattazione per la compravendita di energia tramite offerte in borsa o contratti bilaterali e la gestione dello sbilanciamento;
 - e) *Pre-qualifica e gestione documentale:* comprende le operazioni di prima verifica sulle istanze e sulle convenzioni relative agli impianti oggetto di incentivazione e la gestione della relativa documentazione;
 - f) Contact-center: comprende il supporto tecnico e di back office, la risoluzione delle criticità degli utenti nell'utilizzo di servizi forniti dal

- GSE o nell'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;
- g) *Informatica di business*: comprende lo sviluppo e l'implementazione degli applicativi necessari allo svolgimento delle attività di business.
- 4.3 Gli obblighi di separazione contabile previsti a carico del GSE da specifici provvedimenti dell'Autorità possono essere assolti anche tramite imputazione delle poste patrimoniali ed economiche alle funzioni operative condivise di cui al precedente comma 4.2.

TITOLO III - I COMPARTI DI SEPARAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 5

Comparti di separazione contabile

- 5.1 Per l'attività di *incentivazione delle fonti rinnovabili* costituiscono comparti di separazione contabile i seguenti comparti:
 - a) Fotovoltaico: comprende la qualifica, le stipula delle convenzioni, la verifica ed ogni altra operazione finalizzata alla erogazione degli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;
 - b) Fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche: comprende le operazioni di qualifica, verifica, rilascio e ritiro dei certificati verdi in misura proporzionale all'energia prodotta da un impianto qualificato come impianto IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili non fotovoltaico); le operazioni di qualifica, verifica ed erogazione della tariffa omnicomprensiva; il riconoscimento del valore della mancata produzione eolica; le operazioni di qualifica degli impianti di produzione da fonte rinnovabile non fotovoltaici, di stipula della convenzione, di verifica ed erogazione dell'incentivo previsto alla produzione di energia elettrica in tariffa omnicomprensiva fino alla potenza di 1 MW da impianti IAFR;
 - c) *Incentivazione CIP6*: comprende le operazioni di gestione del meccanismo previsto per l'incentivazione dell'energia prodotta da impianti CIP6, tramite ritiro dell'energia prodotta a prezzi amministrati;
 - d) Scambio sul posto: comprende la gestione della modalità semplificata a disposizione dei produttori per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete, le attività connesse allo scambio sul posto e di erogazione del contributo in conto scambio a garanzia del rimborso di una parte degli oneri sostenuti dall'utente per il prelievo di energia elettrica;
 - e) Energia da Ritiro Dedicato per la quale vengono riconosciuti prezzi minimi garantiti: comprende le operazioni di gestione dell'energia elettrica per la quale vengono riconosciuti i prezzi minimi garantiti ai sensi della deliberazione n. 280/07;

- f) Altra Energia da Ritiro Dedicato: comprende le operazioni di gestione dell'energia elettrica diversa da quella di cui alla precedente lettera e);
- g) Garanzie di origine: comprende le operazioni di certificazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore e in ciascun anno solare (certificazione di origine ICO); le operazioni di emissione dei certificati di origine (titoli CO-FER) da assegnare ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in relazione all'energia elettrica effettivamente prodotta e immessa in rete in ciascun anno solare; la gestione delle aste CO-FER; le operazioni di trasferimento dei titoli CO-FER dai produttori ai venditori.
- 5.2 Per l'attività di *efficienza energetica* costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) Cogenerazione ad alto rendimento: comprende le operazioni di verifica e riconoscimento del funzionamento di un impianto in cogenerazione ad alto rendimento (CAR), di determinazione del numero di certificati bianchi cui hanno diritto i suddetti impianti, di ritiro dei certificati bianchi a un prezzo pari a quello vigente alla data di entrata in esercizio dell'unità, di verifica e controllo sugli impianti incentivati;
 - b) *Titoli di efficienza energetica:* comprende le operazioni di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi.
- 5.3 Per le *nuove attività regolate* costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) FER Calore: comprende l'erogazione da parte del GSE di un incentivo fisso alla produzione efficiente di energia termica tramite piccoli investimenti dedicati al settore residenziale e commerciale (i.e. pompe di calore, caldaie a condensazione, collettori solari);
 - b) *Trasporto e biocarburanti:* comprende la verifica sulle autocertificazioni effettuate dai soggetti obbligati, che annualmente dichiarano il quantitativo di biocarburante immesso tramite le reti di distribuzione;
 - c) *Altre:* comprende le nuove attività regolate diverse dalle precedenti previste dalla normativa vigente.
- 5.4 Per il *supporto istituzionale* costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) Supporto alla pubblica amministrazione e all'Autorità: comprende i servizi specialistici prestati dal GSE alla Pubblica Amministrazione e all'Autorità, tramite distacco di personale e di consulenza tecnica in merito all'efficienza energetica;
 - b) Altri servizi specialistici: comprende le ulteriori attività svolte dal GSE per il Ministero dello sviluppo economico o per altri organi della Pubblica Amministrazione, esclusa l'Autorità, quali quelle svolte in qualità di Auctioneer per l'Italia nell'ambito del Sistema Europeo per lo Scambio delle Quote di Emissione (EU ETS); la gestione del sistema italiano per il monitoraggio delle energie rinnovabili (SIMERI)

mediante il quale viene misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali imposti all'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE; l'elaborazione delle statistiche relative alle aree di competenza del GSE per il Sistema Statistico nazionale (SISTAN); studi specialistici, monitoraggio tecnico economico, ambientale e statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ove esplicitamente previsti dalla normativa vigente;

- c) Data Warehouse: comprende la gestione del Data Warehouse per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento.
- 5.5 Per le *attività diverse* costituiscono comparti di separazione contabile:
 - a) Servizi alle controllate: comprende i servizi erogati dal GSE alle società controllate sulla base di appositi contratti;
 - b) *Altre:* comprende le operazioni di rilascio dei certificati RECS e tutte le attività non regolate svolte dal GSE diverse da quelle di cui alle precedenti lettere e comunque al di fuori di quelle previste da specifici provvedimenti normativi.

PARTE V

SEPARAZIONE CONTABILE

TITOLO I – NORME DI CONTABILITÀ

Articolo 6

Norme di contabilità separata per attività

- 6.1 Ai fini della separazione del proprio bilancio di esercizio nelle attività di cui all'Articolo 3, il GSE adotta sistemi di tenuta della contabilità, basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività, come se queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse.
- 6.2 Il GSE adotta fin dall'origine nei propri sistemi di contabilità l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati secondo la modulistica di cui all'Articolo 16.
- 6.3 I conti annuali separati, di cui al successivo Articolo 8, sono redatti tramite l'applicazione dei criteri di valutazione adottati dal GSE per la redazione del proprio bilancio di esercizio.
- 6.4 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al successivo Articolo 8, le poste patrimoniali ed economiche che si riferiscono a voci tributarie, finanziarie,

- relative al patrimonio netto e straordinarie non sono attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte in un'apposita voce "Valori non attribuibili".
- 6.5 Per la redazione dei conti annuali separati di cui al successivo Articolo 8, il GSE:
 - a) attribuisce direttamente alle attività, di cui all'Articolo 3, tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire sulla base dei criteri definiti al successivo comma 6.6;
 - b) attribuisce direttamente ai servizi comuni previsti al comma 4.1, tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire sulla base dei criteri definiti al successivo comma 6.6;
 - c) attribuisce direttamente alle funzioni operative condivise di cui al comma 4.2, tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire sulla base dei criteri definiti al successivo comma 6.6;
 - d) rileva le transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise, operate secondo le modalità previste dall'Articolo 11;
 - e) determina i valori delle poste economiche attribuibili a ciascuna attività sulla base:
 - i. dei ricavi e dei costi direttamente attribuiti ai sensi della precedente lettera a);
 - ii. delle eventuali transazioni interne tra attività, operate secondo le modalità previste dall'Articolo 11;
 - iii. delle quote dei costi delle funzioni operative condivise e dei servizi comuni, determinati ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d), che attribuisce alle attività secondo le modalità previste dall'Articolo 9 e dall'Articolo 10.
- 6.6 L' attribuzione diretta delle poste patrimoniali ed economiche del bilancio di esercizio alle attività, alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni deve basarsi, nell'ordine indicato, sui seguenti criteri:
 - rilevazioni di contabilità generale che consentano un'attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
 - ii. rilevazioni di contabilità analitica che consentano una attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
 - iii. una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato, con particolare riferimento alle risorse di personale, che consenta una attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa.

Le poste patrimoniali ed economiche non attribuibili direttamente alle attività con i criteri di cui alle precedenti lettere, sono attribuite ai servizi comuni o alle funzioni operative condivise sulla base di criteri obiettivi, anche di prevalenza, oggetto di adeguata informativa nella nota di commento.

- 6.7 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 6.6 lettera iii, la misurazione fisica del fattore produttivo relativo alle risorse di personale è effettuata sulla base di una procedura, adeguatamente formalizzata all'interno dell'organizzazione aziendale, che rilevi in maniera sistematica le ore lavorate sulle singole attività, servizi comuni e funzioni operative condivise. La procedura è verificata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti annuali separati redatti dal GSE in termini di adeguatezza e rispetto delle finalità del presente provvedimento.
- 6.8 Nella separazione contabile del bilancio relativo all'esercizio 2013, ai sensi del presente Testo integrato, il GSE può procedere alla separazione delle poste patrimoniali ed economiche tramite attribuzione della risorsa personale alle diverse attività secondo criteri di tipo ex-post basati su una valutazione ragionevole effettuata a consuntivo dell'impegno reso dalla singola unità organizzativa sulle diverse attività svolte.
- 6.9 Nella separazione contabile dei bilanci relativi agli esercizi 2013 e 2014, il GSE può procedere alla separazione delle poste patrimoniali nelle sole attività di cui all'Articolo 3 e non anche ai comparti di cui all'Articolo 5.
- 6.10 A partire dall'esercizio 2014, in mancanza di una procedura di rilevazione delle ore lavorate sulle singole attività, servizi comuni e funzioni operative condivise predisposta ai sensi del comma 6.7, il GSE associa in maniera univoca, secondo il criterio di prevalenza del fattore lavoro utilizzato, ciascuna unità organizzativa a non più di un'attività, servizio comune o funzione operativa condivisa.

Articolo 7

Norme di contabilità separata per comparti

- 7.1 Ai fini della redazione dei conti annuali separati di cui al successivo Articolo 8, il GSE, per la determinazione delle poste patrimoniali ed economiche riferibili ai comparti previsti all'Articolo 5, si attiene, in quanto applicabili, alle medesime regole previste per le attività all'Articolo 6, in particolare a quelle dettate per la rilevazione delle ore di personale, integrando le eventuali informazioni non determinabili attraverso la contabilità generale, né attraverso quella analitica, con rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza, comunque verificabili o, in ultima istanza, sulla base della prevalente attinenza della posta patrimoniale o economica al comparto di riferimento.
- 7.2 Nella separazione delle poste patrimoniali nei comparti previsti all'Articolo 5, il GSE può attribuire le poste residuali e di entità non significativa, che non siano riferite specificamente ad uno dei servizi comuni di cui all'Articolo 4, alla voce "Valori non attribuibili", a fronte di adeguata informativa circa la natura di tali poste nella nota di commento ai conti annuali separati.

TITOLO III - CONTI ANNUALI SEPARATI

Articolo 8

Conti annuali separati

- 8.1 Il GSE redige i conti annuali separati, riservati all'Autorità, comprendenti:
 - a) conto economico, ripartito per singole attività, singoli servizi comuni, singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - b) conto economico delle singole attività articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - c) stato patrimoniale, ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - d) stato patrimoniale delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - e) prospetto delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle immobilizzazioni relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - f) prospetto delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti con l'integrale attribuzione alle attività delle immobilizzazioni relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, tramite i driver di cui all'*Allegato 1* e 2.
 - g) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere da redigere in base a quanto previsto all'Articolo 13.
- 8.2 I conti annuali separati, di cui al comma 8.1 sono sottoposti a revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti annuali separati è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio.
- 8.3 La relazione del revisore sui conti annuali separati attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'Articolo 14.

Articolo 9

Attribuzione dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise

9.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 8.1, lettere a) e b), i costi attribuiti a ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi, sono attribuiti alle attività in funzione del peso del *driver* di attribuzione della singola funzione

operativa condivisa di cui all'<u>Allegato 1</u>. Per quanto riguarda l'attribuzione ai comparti valgono anche le disposizioni di cui al comma 7.1.

Articolo 10

Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni

10.1 Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 8.1, lettere a) e b), i costi attribuiti a ciascun servizio comune, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi, sono attribuiti alle attività in funzione del peso del *driver* di attribuzione del singolo servizio comune scelto dal GSE tra quelli di cui all'<u>Allegato 2</u>. Per quanto riguarda l'attribuzione ai comparti valgono anche le disposizioni di cui al comma 7.1.

Articolo 11

Transazioni nell'ambito dello stesso soggetto

- 11.1 La valorizzazione delle transazioni interne nell'ambito dello stesso soggetto tra le singole attività e delle transazioni interne tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise deve avvenire al valore di mercato del bene o del servizio. In tal senso, il valore di mercato è determinato in base ai seguenti criteri:
 - a) le prestazioni di servizi soggetti a regolazione tariffaria sono valutate secondo i criteri definiti dalla competente autorità;
 - b) tutte le altre prestazioni di servizi o cessioni di beni sono valutate sulla base del prezzo del mercato di riferimento.
- 11.2 Le modalità di determinazione del prezzo di mercato di cui al precedente comma devono essere opportunamente verificabili tramite:
 - a) copia di eventuali contratti o di altri documenti dai quali risulti il prezzo di mercato, applicato a soggetti indipendenti, utilizzato per la valorizzazione delle operazioni;
 - b) documentazione che evidenzi la modalità di calcolo dei prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle operazioni;
 - c) documentazione che evidenzi i volumi delle operazioni;
 - d) riepilogazioni a consuntivo relative al numero di operazioni registrate nel corso dell'esercizio e alla loro entità.
- 11.3 Le operazioni tra attività, servizi comuni e funzioni operative condivise, nell'ambito dello stesso soggetto per le quali non è possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul libero mercato, devono essere valorizzate nei limiti del costo pieno a consuntivo.
- 11.4 Nel caso di operazioni valutate con il criterio del costo, le relative valorizzazioni devono essere opportunamente verificabili tramite:
 - a) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei costi utilizzati per le operazioni e le eventuali differenze con i costi effettivamente registrati a consuntivo;

b) rilevazione a consuntivo del numero o della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Articolo 12

Transazioni nell'ambito del gruppo societario

- 12.1 Indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo societario di appartenenza del GSE deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.
- 12.2 Il GSE conserva per almeno 10 anni tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 12.1, consistente, come minimo, in:
 - a) contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni;
 - b) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
 - c) rilevazione a consuntivo del numero e della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Articolo 13

Nota di commento ai conti annuali separati

- 13.1 La nota di commento ai conti annuali separati di cui all'Articolo 8 deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
 - a) la dichiarazione da parte del GSE circa i principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati, nonché la dichiarazione che i conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative poste, a livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio, salvo nei casi, che vanno indicati, in cui la voce è stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio, se questo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali;
 - b) la descrizione della natura delle principali voci classificate nei comparti;
 - c) la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni del GSE;
 - d) la descrizione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle poste patrimoniali ed economiche di ciascuna unità organizzativa alle diverse attività, comparti, servizi comuni e funzioni operative condivise, e per ciascuna unità organizzativa, il numero degli addetti a questa assegnato e il valore in termini di ore/uomo e di costi attribuito a ciascuna attività, comparto servizio comune e funzione operativa condivisa;

- e) la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività, indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta;
- f) la descrizione dei driver e delle basi dati gestionali utilizzate per la loro costruzione ai fini del ribaltamento alle attività delle poste attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- g) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività, tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise;
- h) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno allo stesso gruppo societario;
- i) la composizione delle voci più rilevanti relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, e le ragioni delle loro variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente;
- j) una ripartizione, basata su criteri ragionevoli, per taglia di impianto e per fonte rinnovabile delle poste economiche relative al comparto di cui al comma 5.1 lettera b);
- k) la natura delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni eventualmente attribuite alla voce "Valori non attribuibili".

Articolo 14

Relazione del revisore sui conti annuali separati

- 14.1 La relazione del revisore sui conti annuali separati di cui all'Articolo 8, destinata all'Autorità, deve contenere informazioni in merito:
 - a) alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
 - b) alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
 - c) alle modalità utilizzate per l'eventuale riclassifica dei valori rilevati nel bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali nei conti annuali separati;
 - d) al rispetto dei principi e delle finalità di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento anche alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
 - e) alla valutazione della procedura adottata ai fini della misurazione fisica del fattore produttivo relativo alle risorse di personale;
 - f) alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver utilizzati ai fini dei ribaltamenti dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
 - g) al rispetto dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati;

h) al rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative e dei criteri previsti dal comma 6.6 e dal comma 7.1 ai fini della redazione dei conti annuali separati, di cui all'Articolo 8.

TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DI NUOVE ATTIVITA', COMPARTI, SERVIZI COMUNI E FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE

Articolo 15

Individuazione di ulteriori attività e comparti

- 15.1 Il GSE individua e propone, ai fini della redazione dei conti annuali separati, a fronte di nuove funzioni o competenze affidate al GSE da specifici provvedimenti normativi o da deliberazioni dell'Autorità, ulteriori attività e ulteriori comparti oltre quelli individuati dall'Articolo 3 e dall'Articolo 5.
- 15.2 Il GSE può proporre, ai fini della redazione dei conti annuali separati, a fronte di nuove funzioni svolte diverse da quelle di cui al precedente comma 15.1, ulteriori attività e ulteriori comparti oltre quelli individuati dall'Articolo 3 e dall'Articolo 5.
- 15.3 Le proposte di cui ai precedenti commi 15.1 e 15.2 sono presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente l'esercizio sociale cui si riferiscono i conti annuali separati al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, e deve contenere ogni elemento utile a valutare il contenuto della ulteriore attività ovvero dell'ulteriore comparto proposto nonché i criteri che verranno seguiti dal GSE per la separazione contabile degli stessi in ottemperanza agli obblighi di cui al presente Testo integrato. La proposta si intende accettata solo a fronte di formale accettazione da parte del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio sociale cui si riferiscono i conti annuali separati.
- 15.4 A fronte di ulteriori attività o di ulteriori comparti individuati ai sensi dei precedenti commi, e ai fini di una migliore rappresentazione della separazione contabile del proprio bilancio di esercizio, il GSE può proporre l'individuazione di ulteriori servizi comuni o di ulteriori funzioni operative condivise rispetto a quelli di cui all'Articolo 4. La proposta è presenta con le stesse modalità di cui al comma 15.3 e deve indicare, altresì, i *driver* di ribaltamento scelti per l'attribuzione alle attività delle poste relative alle nuove funzioni operative condivise o ai nuovi servizi comuni individuati.

TITOLO V – TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DEI CONTI ANNUALI SEPARATI

Articolo 16

Termini e modalità di invio dei conti annuali separati

16.1 I conti annuali separati di cui al comma 8.1, per gli esercizi a partire dal 2013, unitamente al bilancio di esercizio e alla relazione del revisore sui conti annuali

- separati, sono inviati all'Autorità entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, in formato elettronico, utilizzando gli schemi contabili messi a disposizione dalla Direzione Infrastrutture dell'Autorità per l'esercizio 2012.
- 16.2 La modulistica di cui al comma 16.1 riporta il dettaglio delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati di cui all'Articolo 8.
- 16.3 Il Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità può stabilire differenti modalità di invio dei conti annuali separati o differenti schemi contabili rispetto a quanto stabilito al comma 16.1 e al comma 16.2, per gli esercizi a partire dal 2013, previa comunicazione al GSE entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio sociale cui si riferiscono i conti annuali separati.

Allegato 1 - Driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise

Funzione operativa condivisa	Driver
Gestione delle misure	Numero di impianti gestiti
Verifiche impianti	Numero di impianti fotovoltaici verificati Numero di impianti da altre fonti non fotovoltaiche verificati
Previsioni	Numero di MWh di energia gestita
Commercializzazione	Numero di MWh di energia gestita
Pre-qualifica e gestione documentale	Numero di pratiche gestite
Contact-center	Numero di contatti gestiti
Informatica di business	Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività

Allegato 2 - Driver di ribaltamento per i servizi comuni

Servizio comune	Driver
Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a
	consuntivo da ciascuna attività
	Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività
Servizi immobiliari e facility	Mq utilizzati da ciascuna attività
management	Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività
	Numero di addetti assegnati a ciascun attività
	Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività
Servizi informatici distribuiti	Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività
	Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività
	Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività
	Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività
	Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività
	Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività
	Volume di traffico registrato da ciascuna attività
Supporto giuridico legale e	Numero di contratti / convenzioni gestite
contenzioso	Numero di contenziosi e/o pratiche legali gestite
Comunicazione e promozione	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/gas.
Servizi amministrativi e	Numero di transazioni registrate per attività
finanziari	Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività
	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività
Attività regolatoria e supporto	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività
ai processi di business	
Organi legali e societari, audit, alta direzione e staff centrali	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/ gas registrati da ciascuna attività
	Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive
Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività
and the difference	